



Consulenze

DOMANDE & RISPOSTE

Richiamo per uso del cellulare per motivi personali urgenti: che fare

Devo rispondere ad una lettera di richiamo per uso cellulare in orario di lavoro. Il messaggio che stavo mandando era inerente al lavoro (per problemi di lavoro avvisavo che avrei tardato). Avere la 104 può darmi, per legge, delle facilitazioni?

Innanzitutto preme analizzare il contenuto della lettera di contestazione disciplinare ricevuta dal lettore, per valutare se essa abbia le caratteristiche prescritte dalla legge ai fini della sua legittimità.

La contestazione di addebito disciplinare deve infatti essere tempestiva e specifica.

Per “specifica” si intende che la **contestazione** deve indicare precisamente le mancanze del **lavoratore**, con riferimento soprattutto alle norme del contratto collettivo applicato e del regolamento disciplinare aziendale violate; è invece “tempestiva” la contestazione mossa immediatamente dopo la commissione della violazione o la scoperta di essa.

Quanto al quest’ultimo requisito, la contestazione ricevuta, allegata dal lettore,

risulta legittima: il “fatto” addebitato al lettore viene commesso in data 16/01/2018 e la contestazione è datata 18/01/2018.

Si prega tuttavia di controllare quando è stata spedita, al fine di valutare se l'immediatezza persista: se infatti la contestazione è sì datata 18/01/2018, ma viene spedita un paio di settimane dopo, non può più definirsi tempestiva.

Circa invece la “specificità” dell'addebito mosso, viene contestato al lettore l'uso del **cellulare** durante l'orario di lavoro, senza tuttavia indicare quali norme contrattualcollettive o del regolamento aziendale possano considerarsi violate.

La giurisprudenza è altresì costante nel ritenere che, in mancanza di regolamento aziendale affisso in luogo ben visibile ai dipendenti o trasmesso agli stessi con qualsiasi mezzo, la contestazione che ne invochi la violazione deve considerarsi illegittima e così, di conseguenza, l'eventuale successiva **sanzione** disciplinare inflitta.

Nella descrizione del fatto che viene contestato non viene nemmeno precisata la durata della telefonata, ma solo denunciata la circostanza che il lettore stava utilizzando il telefono in orario di lavoro.

Di conseguenza, quanto al requisito della specificità, si ritiene che la contestazione disciplinare ricevuta ne sia carente.

Ciò doverosamente premesso, come indicato nella contestazione stessa e prescritto dall'art. 7 della L. 300/1070, il lettore dovrà presentare le sue giustificazioni entro 5 giorni di calendario successivi alla ricezione della comunicazione.

Si consiglia dunque allo stesso di articolare le giustificazioni evidenziando le ragioni di urgenza che hanno necessitato l'utilizzo da parte sua del telefono, precisando che ha un figlio disabile e che dunque deve spesso perciò essere reperibile: in sostanza potrebbe verificarsi in ogni momento un'emergenza che richiede il pronto intervento del lettore almeno telefonico.

Purtroppo non vi sono previsioni di favore per coloro che beneficiano delle agevolazioni di cui alla L. 104/92 con riferimento all'uso del telefono per motivi personali sul luogo di lavoro.

Il lettore potrebbe però allegare alle sue giustificazioni una certificazione del

medico che ha in cura suo figlio (anche semplicemente il medico di base) che attesti la necessità della sua reperibilità telefonica.

Andrebbe evidenziato infine che, nonostante l'uso del telefono in orario di lavoro, il lettore non ha creato alcun disservizio o disagio all'utenza e la telefonata è stata di breve durata.

In conclusione, dunque, quest'ultimo potrebbe rispondere alla contestazione ricevuta precisando le ragioni di urgenza che hanno necessitato l'uso del cellulare in orario di lavoro, allegando una certificazione medica ad ulteriore suffragio delle sue motivazioni, evidenziando altresì di non aver creato alcun danno all'azienda.

Qualora, nonostante ciò, il lettore ricevesse una sanzione disciplinare, si consiglia di rivolgersi ad un legale o ad un Sindacato di sua fiducia, per valutarne approfonditamente la legittimità e capire se vi siano i presupposti di legge e di fatto per impugnarla ed ottenerne l'annullamento.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Valentina Azzini***